

<b>Descrizione violazione</b>	<b>Sanzione amministrativa (Art. 1 Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17)</b>
<p>Fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI di prima categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento UE n. 425/2016</p> <p>Importatore che immette sul mercato DPI di prima categoria non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II del Regolamento UE n. 425/2016</p>	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 8.000 a euro 48.000
Fabbricante che omette di espletare le procedure previste dall'art. 19 del Regolamento UE n. 425/2016	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000 a euro 30.000
Fabbricante che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE prevista dall'art. 15 del Regolamento UE n. 425/2016	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000
Fabbricante o suo mandatario che omette di esibire la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE n. 425/2016 a seguito della richiesta da parte dell'Autorità di vigilanza	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000
Distributore che non rispetta gli obblighi sanciti dall'art. 11 del Regolamento n. 425/2016	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000
Chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000
Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000
Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 13	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 8.000 a euro 48.000
Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del Regolamento UE n. 425/2016	Sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000